



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 20 giugno 2024

Info/114.24/DISTRUZIONE BENI – GIURISPRUDENZA: la prova il FIR

DISTRUZIONE DI BENI – GIURISPRUDENZA – COME PROVA BASTA IL FIR

Si riporta un pronunciamento giurisprudenziale utili ai fini pratici dell'attività aziendale.

Ai fini dell'esonero dall'IVA **i contribuenti, che necessitano di avviare a distruzione i propri beni, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi ai soggetti autorizzati alla gestione rifiuti; in tal caso l'avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di identificazione rifiuti**, non essendo infatti richiesta la procedura dalla preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate alla verbalizzazione puntuale delle operazioni distruttive che il Dpr 441/1997 (Regolamento sulle presunzioni di cessione e di acquisto ai fini Iva) impone, invece, nella **differente ipotesi di distruzione diretta** dei beni da parte del contribuente stesso.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 14468 del 23 maggio 2024.

Quindi in caso di conferimento a terzi autorizzati allo smaltimento basta il FIR, come la stessa Corte si era già espressa a favore del medesimo principio in tema di imposte dirette, sancendo l'idoneità del FIR correttamente annotato (articolo 193 del Dlgs 152/2006) a dimostrare l'avvenuta distruzione dei beni a fini Ires (imposta sui redditi delle società) ed Irap (imposta regionale sulle attività produttive).

Nel caso specifico, sottolinea la Corte, ha quindi errato l'Agenzia delle entrate nel notificare un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'Iva legato alla "presunta" cessione di alcuni beni non rinvenuti in azienda, nonostante l'impresa ricorrente in giudizio ne avesse dimostrato lo smaltimento tramite appositi formulari di trasporto dei rifiuti controfirmati da soggetti autorizzati

Quanti interessati possono richiederci il dispositivo della sentenza.